



D.Lgs. 81/2008 TUS | Rev. 8.0 2023
Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali



Aggiornamenti

Ed. 8.0 Codici: 108 (tenere traccia solo dei codici dell'ultima versione, gli altri vengono shiftati ad ogni rilascio Documento)

Revisioni

Ed. 8.0 Ottobre 2023

- 71. Dichiarazione autocertificativa del datore di lavoro utilizzatore attrezzature senza operatore relativa alla formazione/addestramento soggetti utilizzatori
- 89. Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto (MC)
- 92. Lavoratori distaccati

Ed. 7.0 Dicembre 2022

- 13. Sorveglianza preposto PIMUS
- 48. Ambienti lavoro vincolati
- 60. Esonero abilitazione conduzione generatori di vapore

Ed. 6.0 Ottobre 2022

- 22. Deroga VLE EMC
- 51. Registrazione interventi di addestramento lavoratori
- 65. Comunicazione cessione, dismissione spostamento attrezzature All. VII
- 66. Portale CIVA
- 71. Comunicazione installazione apparecchiature risonanza magnetica

Ed. 5.0 Maggio 2022

- 41. Piano emergenza - Decreto 2 Settembre 2021 / GSA
- 44. Registro antincendio
- 39. Valutazione rischio incendio
- 53. Sollevamento persone con cestelli - Procedura di sicurezza
- 55. Patentino di conduttore di generatori di vapore
- 81. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
- 82. Tirocinanti
- 98. Libro Unico del Lavoro (LUL)



Ed. 4.0 Dicembre 2021

- 3. Valutazione dei rischi NaTech terremoto
- 19. Rumore (PARE)
- 45. Ambienti lavoro interrati
- 62. Uso saltuario su strada di carrelli elevatori
- 63. Odorizzazione gas uso mensa/bagni
- 79. Informativa lavoro agile

Ed. 3.0 Settembre 2020

- 21. Radiazioni ionizzanti (radon)
- 22. Radiazioni ionizzanti (mediche)
- 23. Radiazioni ionizzanti (naturali)
- 74. Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

Ed. 2.0 Settembre 2019

- 19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto)
- 44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri
- 85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità

Ed. 1.0 Marzo 2019

- 8. Impianti elettrici in luoghi MARCI
- 9. Lavori sotto tensione
- 10. Lavori in prossimità di parti attive
- 23. Rischio radon
- 40. Luoghi MARCI



Premessa

Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del [D.Lgs. 81/2008](#).

Nella colonna 2 è riportato il "Riferimento normativo", nella colonna 3 i "Tempi", dove applicabile, chiude la tabella un campo note.

Si ponga attenzione, che la Tabella, seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l'intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.

Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:

Art. 18

...

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Art. 29

...

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il Documento sarà oggetto anche di integrazioni.

Sezioni

- A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI
- B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
- C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
- D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
- E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Fonti

SPISAL Treviso

USL 12 Toscana

Certifico [D.Lgs. 81/2008](#)

(*) Nella colonna "riferimento normativo" se assente la dizione "D.Lgs" ma solo "Art...." è da riferirsi al ["D.Lgs. 81/2008"](#).



Nota

Nella Rev. 5.0 eliminati i riferimenti al [DM 10 Marzo 1998](#) e obblighi aggiornati ai decreti PI Settembre 2021 che lo sostituiranno con le date riportate:

1. [Decreto 1 Settembre 2021](#) (Decreto Controlli) - In vigore da 25.09.2022 / aggiornato dal [Decreto 15 Settembre 2022](#) (*) e dal [Decreto 31 agosto 2023](#) (**)
2. [Decreto 2 Settembre 2021](#) (Decreto GSA) - In vigore da 04.10.2022
3. [Decreto 3 Settembre 2021](#) (Decreto Minicodice) - In vigore da 29.10.2022

(*) Il [Decreto 15 Settembre 2022](#) proroga le disposizioni previste all'art. 4 [decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021](#) relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023.

(**) Il [Decreto 31 agosto 2023](#) proroga le disposizioni previste all'art. 4 [decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021](#) relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2024.



n.	Documento / Valutazione	Riferimento normativo (*)	Tempi	Note
A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI				
1	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende ≤ 10 dipendenti	Art 29 ... 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Art 28 c.3 bis In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)	Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.



			<p>tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione di cui all'articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto di cui all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.</p>
--	--	--	---



		locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.		comma 1). Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso.
71	<p>Attestazione buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.</p> <p>Dichiarazione autocertificativa del datore di lavoro utilizzatore attrezzature senza operatore relativa alla formazione/addestramento soggetti utilizzatori</p>	<p>Art. 72 ... 2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza <u>operatore</u> deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.</p> <p>Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del <u>datore di lavoro</u>, che attesti l'avvenuta <u>formazione e addestramento</u> specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.</p> <p>(comma modificato da <u>Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48</u> / convertito legge <u>Legge 3 luglio 2023 n. 85</u>)</p>	<p>Al momento della cessione</p> <p>Acquisita e conservata agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura</p>	<p>Obbligatorio per le attrezzature noleggiate o concesse in uso senza operatore. L'attestazione è rilasciata da chi noleggia o concede in uso o locazione.</p> <p>La dichiarazione è rilasciata dal datore di lavoro utilizzatore. Il noleggiatore è obbligato ad acquisirla e a conservarla per tutta la durata del noleggio o della concessione.</p>
72	Uso saltuario su strada di carrelli elevatori	<p>Decreto 14 Gennaio 2014</p> <p>Domanda di Autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori</p>		<p>Decreto 14 Gennaio 2014</p> <p>Art. 4 1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al facsimile allegato al presente decreto. 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile.</p>



89	Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto	Art. 25 comma 1 lett. b-bis) (lettera introdotta da Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 / convertito legge Legge 3 luglio 2023 n. 85)	In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva	Art. 25 ... e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI				
90	Comunicazione lavoratori autonomi occasionali	Art. 14 c. 1	Prima avvio attività	Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ... Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
91	Tirocinanti	Art. 2 c. 12 lett. a) L. n. 234/2021	Prima avvio attività	Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
92	Lavoratori distaccati	Art. 3 ... 6. Nell'ipotesi di distacco del <u>lavoratore</u> di cui all'articolo 30 del <u>decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</u> , e successive modificazioni, tutti gli	Prima del distacco	Il distaccante informa / forma il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.



		obblighi di <u>prevenzione</u> e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.		
93	Notifica di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché di ampliamenti e ristrutturazioni in cui siano impiegati più di tre dipendenti.	D. Lgs 81/08: Art. 67 come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013 DM 18 aprile 2014	Contestualmente all'inizio attività	La notifica è presentata tramite il SUAP utilizzando il modello di comunicazione in allegato al DM 18 aprile 2014
94	Lavoro agile	Legge 22 maggio 2017 n. 81 Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017		Legge 22 maggio 2017 n. 81 Capo II LAVORO AGILE Art. 18. Lavoro agile 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.



				<p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.</p> <p>3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.</p>
--	--	--	--	---



			<p>3-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.</p> <p>4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.</p> <p>5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>...</p> <p>Art. 22. Sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi</p>
--	--	--	---



				all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
95		<p>Art. 242 c. 6</p> <p>6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche</p>	Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni	In accordo con il nuovo c. 6 Art. 242 del D.Lgs 81/2008 introdotto dal D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 (GU n.145 del 09-06-2020) ed in vigore dal 24 giugno 2020.
96	Registro degli esposti a cancerogeni	Art. 243	<p>Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione)</p> <p>Al momento della cessazione</p>	<p>Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto.</p> <p>Consegna copia del registro all'INAIL e all'ASL.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.</p>
97	Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	Art. 243 commi 3 e 8	<p>A richiesta</p> <p>Ogni 3 anni</p>	<p>Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio</p> <p>Comunica le variazioni a INAIL e ASL</p>



98	Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti	Art 18 lett. s) Art 50 comma1 lett. b, c, d Art 35 Art 37 Art 29 comma 2 Art 63 comma 5 Art 102 comma 1 Art 241 comma 1 Art 253 comma 3 Art 254 comma 3 Art 257 comma 2	Prima di attuare ciascun adempimento	La consultazione è obbligatoria per: Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antiincendio, primo soccorso, medico competente Art 50 lett d: organizzazione della formazione Art 35: riunione periodica annuale Art 29: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici Art 102 comma 1: per accettazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall'impresa esecutrice Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di
----	--	---	--------------------------------------	--



				concentrazione di amianto in aria (art 254)
99	Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	Art. 269 comma 1	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi
100	Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso	D.M. 388/2003	Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)	Appartengono al gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui AL d.Lgs 105/2015 Seveso III, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
101	Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno	Legge 257/92:	Entro febbraio di ciascun anno	Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto,



	precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Art. 9		<p>inviando annualmente alla Regione e alle ASL, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:</p> <p>a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;</p> <p>b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;</p> <p>c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;</p> <p>d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.</p>
102	Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili	Legge 257/92: Art. 12 commi 5 e 2 DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione"	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica	La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell'immobile.
103	Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 55	Prima dell'acquisto	Domanda indirizzata al Questore
104	Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 5-9	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.



105	Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Prima di iniziare l'attività	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande. Domanda indirizzata al Sindaco.
106	Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore.
107	Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità	R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.P.S) Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.	Prima dell'apertura attività (almeno 30 giorni) Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.	- Domanda indirizzata al Questore. - Istanza di Licenza al SUAP / Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo
108	Libro Unico del Lavoro (LUL)	L. 112/2008 Artt. 39 e 40	Prima di iniziare l'attività	DL o Delega al professionista abilitato o al centro servizio dell'associazione di categoria per la tenuta del LUL



Fonti:

SPISAL Treviso
USL 12 Toscana
Certifico D.Lgs. 81/2008

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
ID 4503 | 23.10.2023
Permalink: <https://www.certifico.com/id/4503>
[Policy](#)

